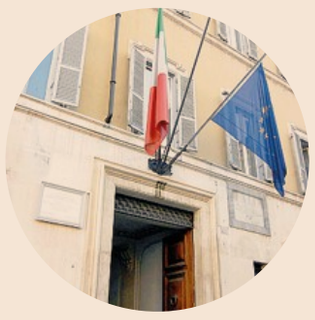
Norme & Tributi

Parere Csm su decreto sicurezza
Fermo preventivo, diritti non garantiti —p.34

Lavoro
L'ex dipendente deve poter accedere alla sua email —p.35



GARANTE PRIVACY
Il lavoratore ha il diritto di chiedere copia dei messaggi di posta elettronica e l'azienda non può effettuare un esame preventivo per individuare e consegnare solo quelli ritenuti personali

VALORE24 Business Plan
valore24.com/business-plan

Sul sistema dei controlli vigilanza dei sindaci più forte

Riforma del Tuf/1

Il nuovo Testo unico punta ad assicurarne il funzionamento effettivo

Tutta la materia trova un più compiuto assetto sistematico

Nicola Cavalluzzo

Rafforzamento significativo del ruolo del collegio attraverso una maggiore integrazione nei sistemi di controllo societario e l'ampliamento dei doveri di vigilanza in chiave sostanziale, non meramente formale. Ma la vera novità del decreto legislativo 47/2026 è una ristrutturazione sistematica della materia. Oggi molte regole sui sindaci sono collocate negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile e sono formulate pensando al sistema tradizionale. Il decreto, invece, sposta parte di queste regole in una parte generale comune all'«organo di controllo», così da renderle applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche agli altri modelli di amministrazione e controllo. Rispetto alla disciplina attuale, ci sono due livelli di novità:
❶ di sistema, cioè di collocazione e portata applicativa delle norme;
❷ puntuali, in alcuni casi più marcate, in altri quasi solo di coordinamento.

La riforma interviene in modo mirato su un profilo finora rimasto in parte sullo sfondo: la vigilanza del collegio sindacale sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Scigr), che viene ora esplicitamente valorizzata e resa più strutturata. In primo luogo, si chiarisce che l'oggetto della vigilanza non è solo l'adeguatezza degli assetti in senso statico, ma il funzionamento complessivo del sistema dei controlli. Il collegio sindacale è quindi chiamato a verificare che esista un sistema effettivo di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, coerente con la natura e le dimensioni dell'impresa. Non basta più accertare l'esistenza di procedure: occorre valutarne l'efficacia operativa, la capacità di intercettare tempestivamente le criticità e la loro integrazione nei processi decisionali. Questa evoluzione comporta un cambio di approccio: la vigilanza diventa risk-based (come previsto nelle Norme di Comportamento), orientata cioè ai principali fattori di rischio aziendale. I sindaci devono comprendere la "mappa dei rischi" della società e verificare che gli amministratori abbiano predisposto presidi adeguati e proporzionati. In tale ottica assume rilievo anche il monitoraggio continuo, e non solo periodico, con una maggiore attenzione ai flussi informativi infra-annuali. Un secondo elemento di novità riguarda il coordinamento delle funzioni di controllo. Il decreto supera definitivamente una visione frammentata, in cui collegio sindacale, revisore legale, internal audit (ove presente) e altri presidi operavano su piani paralleli. Si introduce invece un modello integrato, in cui il collegio sindacale svolge una funzione di raccordo e sintesi.

In concreto, ciò si traduce in:
- obblighi più stringenti di scambio informativo con il revisore legale, soprattutto su temi di rilievo come carenze del sistema di controllo interno, rischi significativi e anomalie contabili;
- interazione sistematica con la funzione di internal audit e con eventuali comitati endoconsiliari, al fine di evitare duplicazioni o lacune nei controlli;
- valorizzazione dei flussi provenienti dalle funzioni di compliance e risk management, che diventano input essenziali per l'attività di vigilanza.

Il collegio sindacale non si sostituisce a tali funzioni, ma ne valuta l'adeguatezza, l'indipendenza e l'efficacia, fungendo da "snodo" del sistema. Questo implica anche la capacità di leggere criticamente le risultanze dei controlli di secondo e terzo livello e di individuare eventuali incoerenze o aree scoperte.

Importanti novità anche nelle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'organo di controllo, che si collocano in un'ottica di aggiornamento e razionalizzazione della disciplina, più che di radicale innovazione. Sotto il profilo soggettivo, il nuovo articolo 2396 septies amplia l'ambito delle relazioni rilevanti per l'incompatibilità, includendo, accanto al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile e i conviventi, recependo così l'evoluzione delle forme di convivenza e dei modelli familiari. Tale estensione rafforza l'attenzione del legislatore verso situazioni di possibile compromissione dell'indipendenza anche al di fuori dei vincoli formalmente tipizzati nella disciplina precedente. Infine, con riferimento ai rapporti con il gruppo societario, la nuova norma mantiene sostanzialmente invariato il perimetro soggettivo già previsto dall'articolo 2399 (di cui resta in vigore il secondo comma), ma si caratterizza per una formulazione più sistematica e chiara. In tale ambito, assume particolare rilievo l'esplicita previsione secondo cui la contemporanea assunzione di incarichi negli organi di controllo di società appartenenti al medesimo gruppo non costituisce, di per sé, causa di ineleggibilità o decadenza. Si tratta di una precisazione di rilievo che contribuisce a superare incertezze interpretative della disciplina precedente, introducendo un principio di maggiore flessibilità nella governance dei gruppi societari.

> **Chiarito anche il regime di incompatibilità dei professionisti nel contesto dei gruppi societari**

> **Le osservazioni sul decreto che rivede le misure di Consob e Banca d'Italia**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

❶ IL SISTEMA
Applicazione estesa
Con la riforma del Testo unico della finanza il sistema dei controlli affidati ai sindaci è oggetto di una significativa opera di ristrutturazione e soprattutto di revisione sistematica.
In particolare al modello attuale cristallizzato nelle diverse disposizioni del Codice civile concentrato sul modello tradizionale di amministrazione e controllo, se ne rende più nitida l'applicazione anche agli altri sistemi di governance con gli adattamenti resi necessari dalla prassi.

❷ IL PERIMETRO
Verifiche effettive
Il nuovo assetto previsto dal decreto di riforma del Tuf sottolinea come oggetto della vigilanza non è solo l'adeguatezza degli assetti in senso statico, ma ne sposa invece una nozione più dinamica coincidenti con il funzionamento complessivo del sistema dei controlli.
Il collegio sindacale ora dovrà accertare l'esistenza di un sistema effettivo di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, che sia coerente con la natura e le dimensioni dell'impresa.

❸ LE INCOMPATIBILITÀ
Sistema più rigido
Precisate le relazioni rilevanti per le incompatibilità, comprendendo, accanto al coniuge, anche l'altra parte dell'unione civile e i conviventi.
Il decreto interviene anche sul fronte del gruppo societario: la nuova norma mantiene sostanzialmente invariato il perimetro soggettivo, ma con una formulazione più chiara. Si prevede espressamente che la contemporanea assunzione di incarichi negli organi di controllo di società appartenenti al medesimo gruppo non provoca inelggibilità o decadenza.

Abolito il divieto di incarichi incrociati

Riforma del Tuf/2

Le regole attuali sono più evolute rispetto a quando fu introdotto il divieto

Angelo Busani

Abolita la normativa in tema di *interlocking*: la legge di riforma del Testo unico della finanza (Dlgs 47/2026, pubblicato nel supplemento ordinario 14 della Gazzetta Ufficiale n.86/ 26) abroga infatti l'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e cioè la norma che aveva introdotto il divieto di incarichi incrociati tra imprese concorrenti nei mercati del credito e finanziari.

Per comprendere la portata della novità, occorre ricordare il senso del sistema previgente. La disciplina del 2011 era stata introdotta per impedire che la stessa persona potesse cumulare incarichi di amministrazione, direzione o controllo in operatori concorrenti, sul presupposto che tali intrecci personali potessero incidere sulla correttezza della concorrenza e favorire la circolazione di informazioni sensibili o forme di coordinamento non coerenti con un mercato realmente competitivo.

La ragione della scelta abrogativa risiede nell'idea che, rispetto al contesto esistente quando fu introdotto il divieto, l'attuale disciplina prudenziale sull'idoneità degli esponenti aziendali è ritenuta ormai capace di produrre, pur con finalità diverse, effetti simili rispetto alle situazioni che il divieto intendeva colpire. Il punto, quindi, non è che l'esigenza di prevenire conflitti o intrecci problematici sia venuta meno; è, piuttosto, che essa viene considerata oggi già presidiata da regole prudenziali generali più ampie e più evolute rispetto al quadro del 2011. Vale a dire le regole in tema di limiti al cumulo degli incarichi, vincoli di *time commitment,* criteri di indipendenza formale e quelli di indipendenza di giudizio

In questa prospettiva, la riforma effettua una duplice operazione. Da un lato, elimina un divieto speciale ritenuto non più necessario come presidio autonomo; dall'altro, riduce gli oneri di compliance a carico degli intermediari, che nel sistema previgente dovevano misurarsi anche con la verifica specifica dell'*interlocking*. L'abrogazione ha l'obiettivo di ridurre tali oneri, sul presupposto che il quadro prudenziale vigente sia ormai sufficiente a intercettare le situazioni più delicate.

La riforma pertanto non esprime disinteresse per la tutela della concorrenza o per la qualità degli assetti di governo societario; esprime, piuttosto, la scelta di non affidare più tali esigenze a un divieto speciale e settoriale, preferendo il ricorso ai controlli e ai requisiti propri della disciplina prudenziale sugli esponenti aziendali. Da questo punto di vista, l'intervento sull'*interlocking* è un esempio particolarmente chiaro della logica generale della riforma: semplificare il sistema, eliminare sovrapposizioni normative e concentrare i presidi dove essi appaiono oggi più coerenti ed efficaci.

> **Si sceglie di non affidare le esigenze a un divieto preferendo il ricorso ai controlli della disciplina prudenziale**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PANORAMA

PER ASSONIME

Resta il nodo del binario sulle sanzioni per illeciti societari

Passi avanti anche significativi nel nuovo sistema delle sanzioni amministrative per illeciti societari lascia tuttora irrisolte criticità rilevanti. La principale delle quali è senza dubbio costituita dalla persistenza del doppio binario, dove la medesima condotta può essere oggetto di una doppia sanzione. Assonime ha inviato alle commissioni Giustizia e Finanze della Camera un denso pacchetto di osservazioni sul decreto che riscrive il sistema delle sanzioni inflitte da Consob e Banca d'Italia, secondo l'adeguamento della più complessiva riforma del Tuf.

Assonime esprime il massimo consenso sia per l'introduzione del principio di rilevanza della violazione, che può orientare l'azione delle Autorità verso le sole condotte realmente significative, evitando procedimenti per fatti marginali, sia per l'estensione di strumenti sanzionatori alternativi alle pene pecuniarie, in una logica di maggiore proporzionalità e razionalizzazione del sistema.

Giudizio positivo poi sugli strumenti di definizione alternativa del procedimento. In particolare sul rafforzamento dell'istituto degli "impegni" che consente di chiudere il procedimento senza accertamento formale dell'infrazione né erogazione di sanzioni, se sono prese misure idonee a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della condotta, e sul nuovo settlement, cioè l'applicazione concordata della sanzione.

Assonime sottolinea poi come i delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (articoli 184 e 185 Tuf) si sovrappongono ai corrispondenti illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, provocando il raddoppio delle fattispecie rilevanti. Un assetto per il quale il medesimo fatto è oggetto di una duplice qualificazione e sanzione, con conseguente avvio di procedimenti distinti e tra loro non coordinati, uno davanti al giudice penale, l'altro davanti alla Consob, destinati a svilupparsi e concludersi in tempi diversi. Il meccanismo di coordinamento previsto, che impone al giudice che procede successivamente di tenere conto della sanzione già inflitta, appare idoneo a evitare soltanto esiti manifestamente sproporzionati, senza incidere sulle criticità strutturali derivanti dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni.

—**Giovanni Negri**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE

Delibera annullabile solo con doppia prova

L'impugnazione di una delibera dell'assemblea societaria ha delle chance di essere accolta, solo se chi la "contesta" può dimostrare l'esistenza, in contemporanea, di una doppia condizione: il conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione, e il danno che la deliberazione comporta per la società. La Cassazione parte da un principio di diritto per respingere il ricorso contro il no della Corte d'Appello alla richiesta di un socio di annullamento della delibera dell'organo collegiale, con la quale si dava il via libera ad un'elargizione liberale di 150mila euro, in favore di una Fondazione. Alla base della domanda del ricorrente l'esistenza di un conflitto di interesse nell'assunzione della deliberazione riferibile a tre soci, titolari complessivamente del 73,5% del capitale sociale e, dunque, determinanti nel formare la maggioranza dell'assemblea.

—**Patrizia Maciocchi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
La versione integrale dell'articolo si può leggere su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com